

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

## Accordo di divorzio e ritiro del consenso

*Il ritiro del consenso da un accordo di divorzio per un verso è irrilevante, per l'altro è inammissibile.*

*E' irrilevante sotto il profilo processuale, atteso che la natura meramente ricognitiva dell'accordo sui presupposti della cessazione degli effetti civili del matrimonio non inficia in alcun modo il potere valutativo del Tribunale, che si fonda sulla "non consensualità" del divorzio, anche se richiesto con ricorso divenuto a firma congiunta.*

*E' inammissibile sotto il profilo sostanziale, attesa la natura contrattuale dell'accordo, che per un verso riceve riconoscimento grazie alla previsione legislativa che regola l'istituto e per altro verso, come tutti i contratti, non è revocabile ad nutum e non consente il ripensamento immotivato ed unilaterale: alla domanda congiunta, quindi, non possono che rinunciare entrambi i coniugi, come risulta chiaro dal testo dell'art. 1372 c.c., che consente lo scioglimento del vincolo contrattuale solo per mutuo consenso ovvero per la presenza delle altre cause espressamente previste dalla legge, con l'unica eccezione rappresentata dall'ipotesi in cui il coniuge recedente prospetti e dimostri di essere stato vittima di violenza o dolo o di essere incorso in un errore essenziale nel prestare il consenso.*

## **Tribunale di Bari, sezione prima, sentenza del 15.10.2013<sup>1</sup>**

Il Tribunale di Bari – 1<sup>^</sup> Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:

Dr. Riccardo GRECO - Presidente  
Dr. Francesco CASO - Giudice  
Dr. Giuseppe MARSEGLIA - Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

sentenza

*...omissis....*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 26.02.2013 xxxx formulava domanda per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto con il coniuge yyyyyyyyyy.

Entrambi i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente delegato all'udienza del 4.07.2013, nel corso della quale hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo, alle condizioni racchiuse nella convenzione allegata al verbale di udienza, sottoscritta da loro e dai rispettivi difensori ed hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso in camera di consiglio, avendone concordato le condizioni relativamente sia alla prole che alle residue questioni. Il rito da contenzioso è stato trasformato in camerale e la causa è stata rimessa al Collegio in camera di consiglio.

Il P.M., sentito, ha dichiarato di non opporsi.

All'udienza camerale collegiale sopra indicata, la difesa del ricorrente ha rappresentato di voler revocare il proprio consenso alla definizione consensuale del divorzio per sopravvenute ragioni di carattere economico che renderebbero di fatto non possibile l'adempimento dell'accordo da parte sua, la difesa della resistente si è opposta eccependo la tardività ed inammissibilità della revoca e la causa è stata riservata per la decisione,

---

<sup>1</sup> N.d.r.: la presente sentenza è stata appellata (proc. n. 358/2014, Corte di Appello, Rel. S.U. De Simone.

come da conforme richiesta.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va esaminata la questione concernente il dibattuto problema della validità e degli effetti della revoca del consenso operata da parte di uno dei coniugi dopo il deposito della convenzione con cui le parti chiedono la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale, instando per la ratifica degli accordi raggiunti.

La soluzione del caso presuppone l'esatta qualificazione dell'istituto, disciplinato dall'art. 4, comma 16 della L. n. 898/1970.

Difatti, con la convenzione a firma congiunta i coniugi esprimono la concorde volontà:

- di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, riconoscendone la sussistenza dei presupposti legali;
- di disciplinare secondo le modalità concordate le condizioni del loro futuro *status*, relative sia alla prole (ove esistente) sia ai loro rapporti economici.

L'accordo tra i coniugi assume dunque rilievo in due ambiti differenti: quello processuale, perché si sostanzia nella scelta del rito; quello sostanziale, perché afferisce alla futura regolazione dei loro rapporti patrimoniali ed alla 'gestione' della prole (ove esistente).

Esso, inoltre, presenta una duplice natura: meramente ricognitiva e non negoziale quanto al riconoscimento della sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di divorzio, atteso che la valutazione dei requisiti per la declaratoria richiesta compete in via esclusiva al Tribunale, che in materia dispone di pieni poteri (il che, di conseguenza, induce ad escludere che la domanda congiunta configuri una sorta di 'divorzio consensuale', in qualche modo assimilabile alla 'separazione consensuale'); negoziale in ordine alla disciplina dei rapporti economici tra i coniugi e con la prole, che costituisce materia sottratta alla valutazione di merito del Collegio.

La qualificazione della duplice natura della domanda congiunta (ricognitiva in ambito processuale e negoziale in ambito patrimoniale) riverbera

i suoi riflessi sugli effetti della mancata riproposizione del consenso dinanzi al Tribunale.

Secondo una condivisibile pronuncia della Suprema Corte (Cass., n. 6664/1998<sup>2</sup>), rimasta l'unica che si sia occupata *ex professo* di tale peculiare tematica, il ritiro del consenso per un verso è irrilevante, per l'altro è inammissibile.

E' irrilevante sotto il profilo processuale, atteso che la natura meramente ricognitiva dell'accordo sui presupposti della cessazione degli effetti civili del matrimonio non inficia in alcun modo il potere valutativo del Tribunale, che si fonda sulla "non consensualità" del divorzio, anche se richiesto con ricorso divenuto a firma congiunta.

E' inammissibile sotto il profilo sostanziale, attesa la natura contrattuale dell'accordo, che per un verso riceve riconoscimento grazie alla previsione legislativa che regola l'istituto e per altro verso, come tutti i

---

<sup>2</sup> N.d.r.. Si legge in tale pronuncia: *nella specie, quindi, si è verificato che, con la proposizione della domanda congiunta, i coniugi hanno: a) riconosciuto la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di divorzio; b) concordemente disciplinato i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento della comunione.*

*In sede di comparizione dinanzi al collegio, la moglie ha dichiarato di non più aderire al divorzio, facendo riferimento alla sua cittadinanza italiana ed alla carenza dei presupposti, in base alla legge nazionale italiana, per la pronuncia di scioglimento del rapporto matrimoniale.*

*Quale valore deve attribuirsi a tale dichiarazione?*

*Da un lato, il valore di ritiro della ricognizione della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio, e, d'altro lato, il valore di revoca del consenso alla disciplina dei rapporti patrimoniali contenuta nella domanda congiunta.*

*Ora, ad avviso del collegio, il primo è irrilevante e la seconda è inammissibile.*

*L'irrilevanza della prima dichiarazione deriva dalla non "consensualità" del divorzio, e cioè dalla piena attribuzione al giudice della verifica dei presupposti per la pronuncia di scioglimento del rapporto matrimoniale.*

*L'inammissibilità della revoca del consenso deriva invece dalla natura di accordo negoziale e processuale da attribuirsi alla domanda congiunta.*

*Accordo negoziale in materia esclusivamente patrimoniale, concernente la determinazione dell'assegno di mantenimento e la divisione dei beni già facenti parte della comunione, che riceve la sua sanzione di validità dall'apposita previsione legislativa della domanda congiunta, ove l'accordo stesso viene recepito.*

*Accordo processuale circa la scelta dell'iter, che non consente l'immotivato ripensamento.*

*Ed invero, la domanda "congiunta" di divorzio significa iniziativa processuale comune e paritetica, e non equivale alla "somma" di due distinte domande di divorzio, né alla "adesione" di una parte alla domanda presentata dall'altra.*

*Ciò comporta l'inammissibilità di una rinuncia unilaterale, poiché alla domanda congiunta possono rinunciare congiuntamente soltanto entrambe le parti.*

*Solamente nell'ipotesi - nella specie mai prospettata - che la proposizione della domanda congiunta sia stata frutto di errore, violenza o dolo a danno di una delle parti, questa avrebbe la facoltà di chiedere l'annullamento del proprio consenso, invalidamente prestato, mentre non può essere ritenuta ammissibile una revocabilità "ad nutum", frutto di un immotivato "pentimento".*

contratti, non è revocabile *ad nutum* e non consente il ripensamento immotivato ed unilaterale: alla domanda congiunta, quindi, non possono che rinunciare entrambi i coniugi, come risulta chiaro dal testo dell'art. 1372 c.c., che consente lo scioglimento del vincolo contrattuale solo per mutuo consenso ovvero per la presenza delle altre cause espressamente previste dalla legge, con l'unica eccezione rappresentata dall'ipotesi in cui il coniuge recedente prospetti e dimostri di essere stato vittima di violenza o dolo o di essere incorso in un errore essenziale nel prestare il consenso.

Peraltro, nel caso di specie il xxxxx non ha comprovato in alcun modo le circostanze sopravvenute rispetto al 4.07.2013 e che avrebbero reso per lui inaccettabile l'accordo trasfuso nella convenzione, né tantomeno ha dedotto di trovarsi in uno stato di incapacità naturale all'atto della sottoscrizione della stessa.

Ciò premesso, si osserva che la concorde volontà delle parti trasfusa nel 'contratto' di divorzio può essere disattesa dal Collegio solo in due casi:

- quando le condizioni concordate tra i genitori contrastino con il superiore interesse dei figli (v. art. 4 comma 16° ultimo periodo della L. n. 898/1970), ed allora la procedura consensuale lascia il posto a quella contenziosa;
- quando le condizioni riflettano accordi illeciti o contrastanti con norme cogenti, con l'ordine pubblico o con il buon costume, ed allora la domanda va senz'altro respinta.

Poiché nel caso di specie non ricorre alcuna di queste ipotesi (ed in particolare quanto alla prole, la conferma dell'attribuzione della casa coniugale alla madre collocataria, l'affidamento condiviso, il calendario per gli incontri e la misura dell'assegno perequativo di mantenimento a carico del padre appare senza dubbio conforme agli interessi morali e materiali dei due figli minori gemelli della coppia, come del resto corroborato anche dal parere favorevole del Pubblico Ministero), la revoca del consenso da parte del xxxxx, chiaramente fondata su di una diversa valutazione dell'opportunità di divorziare alle condizioni originariamente concordate (*melius re perpensa*), non determina l'improcedibilità della domanda a firma congiunta, che va esaminata nel merito, è da considerarsi fondata e pertanto può essere accolta.

Invero è provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modifiche e segnatamente:

- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – da oltre tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (cfr. verbale allegato in atti) conclusasi con decreto di omologa del 27.02.2008 definitivo poiché non reclamato;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.

Tale obiettiva situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il rito religioso, dal quale sono nati due figli minori il cui affidamento e mantenimento è stato consensualmente regolato dalle parti.

Le condizioni pattuite come già chiarito sono conformi alle norme inderogabili ed all'interesse della prole minore; è congrua, rispetto alle condizioni economiche delle parti, la misura dell'assegno concordata a titolo di contributo per il mantenimento; vanno infine condivise le modalità pattuite per gli incontri con l'altro genitore.

Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.

Non v'è statuizione di assegno ex art. 5 della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, non avendo le parti proposto alcuna domanda in proposito e trattandosi comunque di materia disponibile.

Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.

Non v'è da provvedere sulle spese, poiché il rito, a seguito dell'accordo intervenuto tra le parti e tuttora in vigore stante l'inammissibilità della revoca unilaterale del consenso, è stato trasformato da giudiziale contenzioso in camerale consensuale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe tra xxxxx e yyyyyy, con l'intervento del P.M., così provvede:

1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio religioso celebrato tra i coniugi anzidetti in Bari in data 18.07.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune (anno 2000, parte II, serie zzzzzzzz);
2. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bari per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. accertata la irrevocabilità unilaterale del consenso ad opera di xxxxxx, dichiara efficaci le condizioni concordate nella convenzione allegata al verbale di udienza presidenziale del 4.07.2013, che qui si hanno per riprodotte e trascritte;
5. nulla per le spese.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1<sup>a</sup> civile del Tribunale, il giorno 15 ottobre 2013.

Il Presidente  
*Dr. Riccardo Greco*

Il Giudice estensore  
*Dr. Giuseppe Marseglia*